



TRIBUNALE DI VASTO

Ufficio di Presidenza

Tel. 0873/304733-34 – Fax 0873/69759

email: segreteria.tribunale.vasto@giustizia.it

pec.: presidente.tribunale.vasto@giustiziacert.it

Codice fiscale: 83002370696

Prot. n. 2289 U

Vasto, 12.7. NOV. 2023

OGGETTO: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicata ai sensi dell'art.54, co.6, del D.Lvo 28/08/2000 n.274 e successive modifiche e/o integrazioni.

Richiesta di pubblicazione della Convenzione sottoscritta il 17/11/2023 con il Comune di Carpineto Sinello.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale per l'Esecuzione
Penale esterna e di messa alla prova
ROMA

All'Ufficio Stampa
Ministero della Giustizia
redazione@giustizia.it

Alla Corte di Appello
L'AQUILA

Alla Procura della Repubblica
VASTO

Ai Magistrati
SEDE

Ai Dirigenti Sezioni Penali
SEDE

Al Comune di
CARPINETO SINELLO

Agli Uffici del Giudice di Pace
GISSI-VASTO

Al Consiglio Ordine Avvocati
VASTO



In esecuzione di quanto disposto dall'art.7 del D.M. 26/03/2001 si invia in allegato copia dell'elenco aggiornato unitamente a copia della Convenzione stipulata il giorno 17/11/2023 tra questo Tribunale e il Comune di Carpineto Sinello.

Ai sensi della nota m_dg.DAG.28/08/2019. 0166715.U si invia all'Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia anche il file della convenzione in formato Word e si indica quale referente il Direttore, dr.ssa Maria Lazetera con recapito telefonico 0873 304734.

*La Presidente f.f.
Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo*



TRIBUNALE DI VASTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Ministero della Giustizia – Tribunale di Vasto – nella persona della dr.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
facente funzioni del Tribunale di Vasto

Comune di Carpineto Sinello, nella persona del Coordinatore delle Prestazioni/Responsabile del Servizio
Tecnico, Arch. Eliodoro Mucilli, giusta delibera di Giunta Comunale di Carpineto Sinello N. 47 del
28.10.2023

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli art. 52 e 55 del D. Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni

1

sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di CARPINETO SINELLO, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo, Presidente facente funzioni del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui alla premessa e il Comune di Carpineto Sinello, nella persona del Coordinatore delle Prestazioni/ Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Eliodoro Mucilli, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Attività da svolgere

L'ente consente che un numero massimo di 2 (due) condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto nell'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa,


Art.2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Carpineto Sinello dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo all'Arch. Eliodoro Mucilli, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.



2


Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in

3


premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Vasto, 17/11/2023

LA PRESIDENTE F.F.
Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo



PER IL COMUNE DI CARPINETO SINELLO
Arch. Eliodoro Mucilli



TRIBUNALE DI VASTO

ELENCO EX ART. 7 D.M. 26/03/2001

n.ord.	ENTE	data stipula convenzione	cessazione convenzione	ammessi
1	Comune di Carpineto Sinello	17/11/2023	17/11/2025	2
2	Comune di Cupello	15/12/2021	15/12/2023	2
3	Società Operaia Mutuo Soccorso	30/03/2022	30/03/2024	10
4	Ufficio Esecuzione Penale Pescara	08/06/2022		
5	Comune di Lentella	08/08/2022	08/08/2024	5
6	Comune di Vasto	18/08/2022	18/08/2024	5
7	Comune di Scerni	29/08/2022	29/08/2024	3
8	Fondazione Padre Mileno Onlus	01/09/2022	01/09/2024	5
9	Comune di Villalfonsina.	09/09/2022	09/09/2024	1
10	Associazione Nazionale Forense	28/09/2023	28/09/2025	3
11	Caritas Diocesana Chieti Vasto	19/12/2022	19/12/2024	2
12	Comune di Monteodorisio	28/12/2022	28/12/2024	4
13	Comune di Pollutri	06/03/2023	06/03/2025	3
14	Protezione Civile Valtrigno S. Salvo	06/03/2023	06/03/2025	5
15	Protezione Civile IL CASTELLO Monteod.	06/03/2025	06/03/2025	4
16	Eco School Abruzzo Sezione di Vasto	14/03/2023	14/03/2025	5
17	Comune di Fresagrandinaria	20/09/2023	20/09/2025	5
18	Comune di Castiglione Messer Marino	03/10/2023	03/10/2026	3